



**COMUNE DI PISA
DIREZIONE URBANISTICA**

PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI A GESTIONE PRIVATA DIRETTA

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (VARIANTE 2005)

Art. 1 – Efficacia.

1. Il presente piano costituisce, assieme al piano delle pubbliche affissioni approvato con delibera del Consiglio Comunale n.151 del 14/11/96, al Regolamento della Pubblicità comunale ed al Regolamento Edilizio vigente, in quanto applicabile, adempimento a quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 15.11.93 n. 507.

Art. 2 – Tipologie.

1. Il presente piano disciplina le seguenti tipologie di impianti pubblicitari o suscettibili di esposizione pubblicitaria:
 - Impianti poster di dimensione massima 6x3;
 - Stendardi di dimensione massima 1,50x2,40;
 - *Striscioni metri 6x1*;
 - Paline di dimensione massima 0,70x1;
 - Indicatori commerciali di strada;
 - Impianti per affissione diretta enti ed associazioni non-profit;
 - Impianti a messaggio variabile;
 - Impianti maxi-schermo di dimensione massima 6x3;
 - Parapedoni;
 - Segnaletica alberghiera;
 - Preinsegne.
2. Al di fuori delle insegne pertinenti le attività commerciali, artigianali, turistiche ed i pubblici esercizi e di quanto disciplinato dal piano generale della pubblicità nel suo insieme, non è consentita nessuna altra forma di esposizione pubblicitaria, neppure a carattere informativo, da chiunque esercitata.
3. Sono escluse dal piano le esposizioni informative di carattere eccezionale e non ricorrente annualmente o stagionalmente, legate ad eventi culturali, sportivi, politici, religiosi, *commerciali*, ecc. In tali occasioni il Dirigente della struttura competente alla gestione del piano, sentiti i pareri degli uffici e degli

enti interessati con riferimento alla sicurezza stradale, alla gestione dei vincoli ambientali e monumentali e all'arredo urbano, *rilascerà le autorizzazioni.*

Gli spazi sono individuati nel piano stralcio contenente la tipologia, la localizzazione ed il periodo di permanenza delle strutture e degli impianti espositivi. Per tutte le altre manifestazioni ricorrenti, anche annualmente, la pubblicità potrà essere effettuata solo attraverso gli impianti specifici previsti dal piano, salvo quanto disciplinato dal successivo art. 4.

4. Fanno altresì eccezione le esposizioni legate a manifestazioni ed eventi culturali, sportivi, politici, religiosi, ecc di competenza, patrocinate o promosse dall'Amministrazione Comunale. In queste occasioni il Dirigente della struttura competente alla gestione del piano autorizza la tipologia e la localizzazione degli impianti, acquisendo i pareri relativi ai vincoli urbanistici, monumentali e ambientali e fissando *il periodo complessivo di esposizione in considerazione delle direttive dell'art. 51 comma 10 del Regolamento di esecuzione di attuazione del nuovo codice della strada .* In caso di manifestazioni ricorrenti annualmente e in assenza di variazioni rispetto all'anno precedente, l'installazione può essere autorizzata d'ufficio dietro presentazione di semplice richiesta riferita alla documentazione già in possesso dell'Amministrazione.
5. Il dirigente della struttura competente alla gestione del piano potrà altresì autorizzare postazioni anche fisse di impianti destinati alla pubblicizzazione di eventi o alla indicazione di strutture di pubblico interesse, previa presentazione di progetto che indichi la tipologia dell'impianto, la sua localizzazione e previo parere di altri organi o enti eventualmente competenti.

Art. 3 – Contenuti.

1. Il Piano degli Impianti pubblicitari a Gestione Privata Diretta è costituito da:
Tav. 1 – “Localizzazione degli impianti delle pubbliche affissioni”
Tav. 2 – “Analisi della struttura viaria in presenza di vincoli”
Tav. 3 – “Progetto”
Tav. 4 – “Progetto – Centro Storico e zone soggetta a progetto di riqualificazione”
Allegato 1: Norme Tecniche di Attuazione;
Allegato 2: Tipologie.
2. Ogni singolo elaborato è da considerare vincolante per gli aspetti indicati dalle presenti norme.

Art. 4 - Prescrizioni

Tutti gli impianti pubblicitari (6x3 - 2,50x1,50 - 70x100) collocati nel centro urbano dovranno rispettare le seguenti norme:

- *altezza minima da terra ml. 2,00*
- *altezza minima da terra ml. 1,50 fuori dai percorsi pedonali*
- *distanza dal limite della carreggiata minimo 1 metro*
- *distanza minima tra i cartelli 20 metri.*

I cartelli posizionati fuori dal centro urbano dovranno essere collocati secondo quanto stabilito dall'art. 51 del nuovo codice della strada.

Art. 5 - Segnaletica Alberghiera.

1. Le indicazioni turistico - alberghiere sono ammesse solo all'interno del progetto complessivo approvato dall'Amministrazione Comunale.
2. Il progetto complessivo può essere in qualsiasi momento variato in relazione alle mutate presenze o denominazioni di attività segnalate o da segnalare senza necessità di ulteriori autorizzazioni, fermo restando che ogni nuova tabella prevista rispetto a quelle esistenti deve essere considerata

integrazione al progetto e come tale approvata nelle dimensioni e nella localizzazione con atto del Dirigente del servizio competente alla gestione del piano, fatte salve le competenze di altri enti.

3. Ogni elemento di indicazione turistico - alberghiera non contenuto nel progetto complessivo, né previsto dalle eventuali integrazioni al medesimo, è da ritenersi abusiva e pertanto da sanzionare ai sensi del Regolamento Edilizio e da rimuovere direttamente da parte del personale del Comune di Pisa o da questo incaricato, fatte salve le altre sanzioni previste dalle norme vigenti.

Art. 6 – Impianti poster.

1. Gli impianti poster sono quelli individuati tipologicamente nell'Allegato 2 e localizzati come indicato nella tav. 3 e nelle relative schede di localizzazione puntuale che saranno redatte dall'ufficio a seguito di sopralluogo congiunto con il titolare dell'autorizzazione all'installazione.
2. La tipologia indicata nell'allegato 2 non è da considerarsi vincolante e soluzioni diverse potranno essere concordate su proposta motivata del titolare dell'autorizzazione o della concessione.
3. La tav. 3 indica altresì gli ambiti nei quali l'installazione degli impianti è soggetta alla preventiva approvazione di un progetto di riqualificazione e di puntuale localizzazione, in quanto riferiti a zone particolarmente degradate o nelle quali sono presenti elementi disparati che richiedono uno studio di insieme. In questo caso, ferma restando la possibilità di installazione dell'impianto, l'installazione vera e propria potrà avvenire solo con autorizzazione del Dirigente del servizio competente relativa ad un progetto organico di sistemazione e contestualmente all'esecuzione di tutte le opere e sistemazioni eventualmente necessarie, con le modalità e garanzie che saranno previste dall'apposita convenzione.
4. Ogni impianto dovrà riportare la denominazione del gestore convenzionato o autorizzato ed il numero progressivo di identificazione.
5. L'Amministrazione Comunale ha facoltà in qualsiasi momento ed in relazione a mutate condizioni normative, pianificatorie o per esigenze di sicurezza, di ordinare la rimozione dell'impianto ed il suo trasferimento, se possibile, in altra localizzazione idonea e con analoghe caratteristiche commerciali.
6. L'atto dirigenziale di soppressione o di rilocalizzazione dell'impianto non costituisce variante al Piano, fino al raggiungimento della riduzione del 10 % del numero degli impianti previsti.

Art. 7 – Stendardi.

1. Gli stendardi sono quelli individuati tipologicamente nell'Allegato 2 e localizzati come indicato nella tav. 3.
2. La tipologia indicata nell'allegato 2 non è da considerarsi vincolante e soluzioni diverse potranno essere concordate su proposta motivata del titolare dell'autorizzazione o della concessione.
3. Ogni impianto dovrà riportare la denominazione del gestore convenzionato o autorizzato ed il numero progressivo di identificazione.
4. L'Amministrazione Comunale ha facoltà in qualsiasi momento ed in relazione a mutate condizioni normative, pianificatorie o per esigenze di sicurezza, di ordinare la rimozione dell'impianto ed il suo trasferimento, se possibile, in altra localizzazione idonea e con analoghe caratteristiche commerciali.
5. L'atto dirigenziale di soppressione o di rilocalizzazione dell'impianto non costituisce variante al Piano.

Art 8 – Striscioni

L'esposizione degli striscioni (dimensioni 6x1) è ammessa unicamente per la promozione di manifestazioni e spettacoli culturali.

Il Dirigente della struttura competente, sentiti i pareri degli uffici di competenza, rilascerà le autorizzazioni.

Si rispettano le norme del nuovo codice della strada per la collocazione e successiva rimozione degli striscioni.

Nel centro storico gli striscioni sono ammessi solo in Corso Italia, nel numero massimo di due, con esclusione del periodo natalizio e via Bonanno nel tratto tra piazza Manin (esclusa) e la facoltà di chimica Farmaceutica.

Art 9 - Paline

1. Le paline saranno individuate tipologicamente in relazione alle esigenze di collocazione nei diversi ambiti territoriali, in conformità a un progetto esteso all'intero ambito di localizzazione, definito da caratteristiche di omogeneità ambientale, di circolazione pedonale o veicolare, ovvero dalla presenza di particolari utenze.
2. L'installazione è possibile, all'interno dei singoli ambiti come sopra individuati, previa approvazione della tipologia e rilascio di un unico atto autorizzativo relativo all'intero ambito di riferimento, fatte salve le competenze di altri enti..
3. L'Amministrazione Comunale ha facoltà in qualsiasi momento ed in relazione a mutate condizioni normative, pianificatorie o per esigenze di sicurezza, di ordinare la rimozione dell'impianto ed il suo trasferimento, se possibile, in altra localizzazione idonea e con analoghe caratteristiche commerciali.
4. L'atto dirigenziale di soppressione o di rilocalizzazione dell'impianto non costituisce variante al Piano.

Art 10 - Indicatori commerciali di strada

1. Nell'ambito delle aree pedonali è consentita la collocazione di impianti di indicazione commerciale relativi alle traverse dell'asse pedonale principale.
2. Gli impianti di cui sopra sono ammissibili solo se non interferiscono con caratteri ed elementi monumentali o ambientali, impedendone la corretta fruibilità.
3. Gli indicatori commerciali di strada dovranno recare solo la ragione sociale e la specificazione dell'attività commerciale o artigianale senza ulteriori messaggi di carattere pubblicitario e merceologico.
4. In alto dovrà essere riportato lo stemma del Comune di Pisa ed il nome della strada, integrato all'occorrenza da freccia direzionale.
5. All'interno degli indicatori commerciali di strada potranno essere inserite anche informazioni di carattere generale su richiesta dell'Amministrazione Comunale.
6. Gli impianti di cui al presente articolo potranno essere collocati solo contestualmente in un ambito contraddistinto da caratteristiche di omogeneità ambientale, previa autorizzazione rilasciata dal dirigente competente, riferita all'intero ambito e contenente le eventuali prescrizioni localizzative o inerenti la presenza di indicazioni richieste dall'Amministrazione.
7. Il rinnovo degli impianti a seguito dell'apertura o cessazione delle attività presenti è compito del gestore che dovrà mantenere gli indicatori aggiornati e decorosi, senza necessità di richiesta di ulteriori autorizzazioni, purché rimanga invariata la dimensione dell'impianto.

Art. 11 - Impianti per affissione diretta da parte di enti ed associazioni non-profit

1. Il piano prevede nella tav. 4 la localizzazione di una serie di impianti destinati all'affissione diretta da parte di enti ed associazioni non-profit.
2. Tali impianti saranno realizzati direttamente dai gestori secondo un progetto tipo da approvarsi preventivamente da parte dell'A.C. e da installare a seguito di autorizzazione rilasciata dal dirigente competente alla gestione del piano. L'autorizzazione potrà essere riferita al singolo impianto o a più impianti.
3. I titolari dell'autorizzazione sono considerati responsabili della manutenzione dell'impianto e del suo decoro. In caso di scarsa manutenzione o indecorosità dell'impianto o del materiale affisso, il dirigente competente alla gestione del piano provvede a diffidare il gestore e, in caso di inadempienza, alla revoca dell'autorizzazione e all'ordine di rimozione dell'impianto.
4. Il materiale da affiggere dovrà essere collocato in maniera ordinata, adeguatamente protetto dalle intemperie e dovrà essere riferito esclusivamente all'attività dell'associazione.
5. Le associazioni ammesse sono quelle a carattere nazionale o ad esse aderenti.
6. La domanda di installazione dell'impianto dovrà indicare il nominativo del responsabile dell'impianto, tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione liberatoria dell'A.C. da eventuali conseguenze civili e penali nella conduzione dell'impianto stesso.
7. *L'Amministrazione Comunale si riserva di realizzare e installare impianti da destinare alle associazioni di cui al presente articolo. In questo caso, ferme restando le caratteristiche del materiale da esporre, potrà essere richiesto un canone per la manutenzione dell'impianto.*

Art. 12 - Impianti a messaggio variabile

1. Sono previsti dal presente piano impianti a messaggio variabile da ubicare lungo le principali direttrici di accesso alla città.
2. La tipologia degli impianti suddetti sarà definita con singoli progetti che dovranno tenere conto delle caratteristiche e delle esigenze ambientali della zona.
3. Ogni impianto è soggetto a singola e specifica autorizzazione rilasciata dal dirigente del servizio competente.
4. La gestione dell'impianto è regolamentata da apposita convenzione, da riferirsi ad uno o più impianti.
5. L'A.C., a seguito di sopravvenute esigenze di carattere ambientale, di traffico, di sicurezza ecc.. può disporre la rimozione dell'impianto e la sua rilocalizzazione, se possibile, in altra sede, prescrivendo, ove necessario, le opportune modifiche all'impianto.
6. L'A.C. può altresì incrementare il numero degli impianti in relazione a sopravvenute esigenze legate al traffico ed alla circolazione, senza che ciò costituisca variante al presente piano.
7. La convenzione da stipulare prima del rilascio dell'autorizzazione, ovvero l'atto unilaterale d'obbligo, stabilisce i tempi massimi ed i periodi di utilizzazione dell'impianto per la trasmissione di messaggi di pubblica utilità o comunque richiesti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Parapedoni

1. Gli impianti parapedoni saranno individuati tipologicamente in relazione alle esigenze di collocazione nei diversi ambiti territoriali, sulla base di un progetto esteso all'intero ambito di localizzazione, definito da caratteristiche di

omogeneità ambientale, di circolazione pedonale o veicolare, ovvero dalla presenza di particolari utenze.

2. L'Amministrazione può altresì prescrivere che alcuni impianti, in relazione alle caratteristiche dei luoghi, siano privi di apposizioni pubblicitarie, rimanendo vincolata la loro installazione e manutenzione a quella complessivamente prevista nell'ambito di riferimento progettuale.
3. L'installazione è possibile, all'interno dei singoli ambiti come sopra individuati, previa approvazione della tipologia e rilascio di un unico atto autorizzativo relativo all'intero ambito di riferimento, fatte salve le competenze di altri enti.
4. L'Amministrazione Comunale ha facoltà in qualsiasi momento ed in relazione a mutate condizioni normative, pianificatorie o per esigenze di sicurezza, di ordinare la rimozione dell'impianto ed il suo trasferimento, se possibile, in altra localizzazione idonea e con analoghe caratteristiche commerciali.
5. L'atto dirigenziale di soppressione o di rilocalizzazione dell'impianto non costituisce variante al Piano né alla convenzione.

Art. 14 - Impianti maxi schermo

1. Il piano prevede la localizzazione in via sperimentale di impianti maxischermo, localizzati come indicato nella tav. 4.
2. La localizzazione degli impianti è suscettibile di variazione all'interno del territorio comunale a discrezione dell'A.C. ed in relazione all'utilità pubblica di informazione ed alla puntuale verifica del loro impatto ambientale.
3. La variazione di localizzazione può essere proposta anche dal gestore in relazione a motivate esigenze di carattere commerciale, ferma restando la necessità di valutazione dell'A.C. sull'ammissibilità della localizzazione proposta e ferme restando le competenze di altri organi ed enti.
4. La variazione di localizzazione, che può essere anche a carattere stagionale, richiede il rilascio di specifico atto autorizzativo da parte del dirigente competente, previa approvazione da parte della G.C. di variante al presente piano.
5. La variante può prevedere, una tantum, due localizzazioni sulle quali installare l'impianto alternativamente, fermo restando che non è prevista la presenza contestuale di più di un impianto.
6. La convenzione da stipulare prima del rilascio dell'autorizzazione, ovvero l'atto unilaterale d'obbligo, stabilisce i tempi massimi ed i periodi di utilizzazione dell'impianto per la trasmissione di messaggi di pubblica utilità o comunque richiesti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15 – Pubblicità itinerante.

1. Si definisce pubblicità itinerante quella esercitata con veicoli appositamente attrezzati o recanti immagini e scritte non riferite all'attività svolta dal privato o dall'azienda proprietari del mezzo od apposte su veicoli non utilizzati per l'esercizio dell'attività.
2. I veicoli utilizzati per l'esercizio della pubblicità itinerante come definiti al comma precedente non possono sostare sulle aree pubbliche in generale, comprese quelle destinate a parcheggio né su quelle private visibili dalla pubblica via o da spazi pubblici.
3. Non è in qualunque caso ammessa l'utilizzazione di rimorchi per lo svolgimento di pubblicità itinerante.

Art. 16 – Pubblicità nei parcheggi scambiatori.

1. E' ammessa l'installazione di impianti pubblicitari da effettuarsi con le tipologie definite negli allegati come standardi e paline, previa approvazione di un

progetto unitario che riguardi tutta l'area del parcheggio e che preveda l'offerta di interventi di manutenzione dello spazio pubblico e la sottoscrizione di convenzione o atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto che individui puntualmente gli obblighi che il gestore si assume.

Art. 17 – Pubblicità all'interno degli impianti di distribuzione carburanti.

1. L'installazione di impianti pubblicitari all'interno degli impianti di distribuzione carburanti è ammessa limitatamente al marchio ed ai servizi offerti dall'impianto.
2. Gli impianti pubblicitari, di qualsiasi tipologia, dovranno essere autorizzati dal dirigente competente nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

Art. 18 – Pubblicità su impianti a servizio del trasporto pubblico.

1. E' ammessa l'apposizione di messaggi pubblicitari sugli impianti a servizio del trasporto pubblico purché inserita all'interno della struttura e non su appendici di qualsiasi genere.
2. In ogni caso l'esposizione pubblicitaria è soggetta al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

Art.19 - Pubblicità su impianti del servizio telefonico

3. *E' ammessa l'apposizione di messaggi pubblicitari sugli impianti del servizio telefonico purché inserita all'interno della struttura e non su appendici di qualsiasi genere.*
4. *In ogni caso l'esposizione pubblicitaria è soggetta al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.*

Art 20 – Tipologie e localizzazioni incompatibili.

1. Sono definite incompatibili e non ammesse in nessuna occasione le seguenti tipologie di impianto:
 - a) Stendardi, pannelli, *striscioni*, o elementi di qualsiasi altra natura, appesi ai pali della pubblica illuminazione, delle linee elettriche o telefoniche, anche se dismessi, ad alberi, ad edifici o altre strutture fisse;
 - b) Pannelli, cavalletti o elementi di qualsiasi altra natura, posti su marciapiedi o spartitraffico;

Art.21 - Divieto

1. E' vietata la collocazione di qualsiasi impianto di pubblicità, con esclusione dei totem di manifestazioni temporanee o previsti dal piano, nelle seguenti vie e piazze: Piazza xx Settembre, Piazza Garibaldi, Borgo Stretto, Piazza Manin, Largo Cocco Griffi, Piazza Arcivescovado, Piazza dei Cavalieri, sulle Mura Urbane, sui Lungarni e in tutti i luoghi della città sottoposti a divieti e vincoli ambientali.

Art.22 – Impianti all'interno di impianti sportivi.

1. Non sono soggetti a preventiva autorizzazione gli impianti collocati all'interno dei campi sportivi e non visibili da aree pubbliche circostanti, ferma restando la necessità del pagamento delle imposte e tariffe previste da leggi e regolamenti.
2. Negli altri casi l'impianto deve essere previsto nel presente piano ed essere preventivamente autorizzato.

Art. 23 – Spazi pubblici.

1. L'Amministrazione Comunale può esaminare ed accogliere proposte di "adozione" di spazi pubblici, *limitatamente a piazze, giardini pubblici, verde pubblico o attrezzato, aree pedonali, rotatorie, spartitraffico*, consentendo al soggetto proponente la segnalazione della propria attività con cartelli, opportunamente posizionati, della dimensione massima di 0,50 mq.
2. Il contenuto dei cartelli deve essere riferito esclusivamente al soggetto proponente ed alla sua attività e deve essere privo di qualsiasi altra indicazione. *Il testo dovrà essere limitato a: "Spazio adottato da....."*
3. Il numero dei cartelli ammessi sarà stabilito di volta in volta in relazione alle caratteristiche del luogo e sarà riportato nell'autorizzazione del dirigente della struttura competente alla gestione del piano.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla osta dell'ente proprietario dell'immobile o competente per la sua gestione ed alla sottoscrizione di atto d'obbligo registrato e trascritto con il quale sono fissati gli obblighi che il soggetto proponente si assume.
5. In caso di accertamento di inadempienza agli obblighi assunti o di violazione delle norme e regolamenti vigenti ed applicabili, l'autorizzazione sarà revocata previa diffida all'adempimento o alla regolarizzazione nel termine di giorni cinque dal ricevimento.
6. I cartelli esposti ai sensi del presente articolo sono esenti dal pagamento di tasse o tariffe.

Art. 24 - Preinsegne

1. Sono definite "preinsegne" le indicazioni, conformi alle previsioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento, volte a facilitare l'individuazione di sedi di attività non immediatamente percepibili dalla viabilità principale.
2. L'Amministrazione Comunale può bandire apposite gare per l'installazione di preinsegne in ambiti definiti, ovvero può valutare ed eventualmente accogliere proposte private, previa verifica dell'esistenza di soggetti concorrenti.

Art. 25 – Altre forme di pubblicità

1. Altre forme di pubblicità su strutture od impianti di uso pubblico, potranno essere autorizzate di volta in volta con atto del Dirigente della struttura competente previo parere di conferenza dei servizi tra le Direzioni Urbanistica, Edilizia Privata, Polizia Municipale, estesa ad altri uffici ed enti eventualmente interessati in relazione alla collocazione ed ai vincoli relativi.
2. Le richieste in tal senso dovranno essere corredate da cartografia in scala adeguata che riporti le localizzazioni previste, documentazione fotografica dei luoghi, planimetria di dettaglio (ove necessaria) e bozzetto del materiale da esporre.
3. Ulteriore documentazione potrà essere richiesta dagli uffici o dalla conferenza dei servizi in relazione alla specificità della richiesta.

Art. 26 - Sanzioni

1. Qualsiasi esposizione pubblicitaria non prevista dal piano nelle sue varie articolazioni, compresa quella itinerante, sarà:
 - sanzionata ai sensi del regolamento edilizio, fatte salve altre sanzioni derivanti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigenti
 - oscurata dal personale preposto
 - *rimossa, nel caso di manufatti di agevole rimozione o di veicoli.*

Art. 27 – Norma transitoria

1. Gli impianti attualmente presenti sul territorio comunale, compresi quelli previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 474/2000, dovranno essere rimossi dal momento dell'assegnazione degli impianti previsti dal presente piano.

Art. 28 – Norma finale

1. Nell'ambito degli impianti previsti dal presente piano, è ammessa l'affissione diretta fino ad un massimo del 10 % della superficie espositiva, computata sul totale con esclusione degli impianti previsti dall'art. 9.
2. Il bando od i bandi per l'assegnazione degli impianti potranno indicare la percentuale massima raggiungibile in ogni singolo lotto messo a gara, fermo restando il rispetto della percentuale massima totale.